



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 163 DEL 07/04/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE  
COMUNALE

REGISTRO GENERALE NR.480



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 163

### Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE COMUNALE

#### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- Con nota prot. n. 5333 del 31/03/2023 e successiva integrazione prot. 5787 del 06/04/2023 il dipendente a tempo indeterminato arch. Filippo Di Martino, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – Responsabile del Settore Tecnico categoria D, posizione economica D3, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 01/05/2023 (30/04/2023 ultima giornata lavorativa), motivate dall'assunzione in servizio presso altro Ente, chiedendo la possibilità di rinunciare ai termini di preavviso;
- Il dipendente era stato assunto presso questo Comune, a tempo indeterminato, a decorrere dal 02/04/2007;

Richiamati:

- L'art. 27 quater del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. del 13 maggio 1996, il quale, al comma 2 prevede che “nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso”;
- L'art. 12 del C.C.N.L. del 9 maggio 2006 che, ai commi 4 e 5 stabilisce che:
  - 1) *In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*
    - a) *Due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
    - b) *Tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
    - c) *Quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.*
  - 2) *In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.*
  - 3) *I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*
  - 4) *La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.*
  - 5) *E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.*

- L'art. 20 del C.C.N.L. 21/05/2018 che, al comma 10 stabilisce che:  
*il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento del periodo di prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.*

Rilevato che, essendo il dipendente in servizio presso l'ente a tempo indeterminato a far data dal 02/04/2007, il termine di preavviso è fissato in due mesi;

Dato atto che il dipendente, per le motivazioni sopra indicate ha risolto il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine predetto;

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del 05/10/2001 nella quale è stabilito che *"gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso"*;

Considerato altresì che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

Evidenziato infine che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione dell'amministrazione

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle dimissioni del dipendente in questione e di rinviare alla decisione della Giunta Comunale l'accoglimento della richiesta di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità di mancato preavviso;

Visti:

il D.Lgs n. 165/2001;

i vigenti CC.NN.LL. per il comparto Regioni-Enti Locali, ora Comparto Funzioni Locali;

determina

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente arch. Filippo Di Martino, nato a Piano di Sorrento (NA) il 03/02/1970, C.F. DMRFP70B03G568O, Responsabile del Settore Tecnico, categoria D, posizione economica D3, senza l'osservanza dei termini di preavviso, con decorrenza dal 01/05/2023 (ultima giornata lavorativa 30/04/2023);
- di rinviare alla Giunta Comunale la decisione relativa all'accoglimento della richiesta avanzata dal dipendente in merito alla rinuncia dell'indennità di mancato preavviso, dando atto che il rapporto di lavoro cessa i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 30/04/2023;
- di precisare che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;
- di precisare altresì che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, ai sensi in quanto disposto dall'art. 230, comma 10 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
(dott.ssa Adele Ipomea)**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 490**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE COMUNALE**

Nr. adozione settore: **163**      Nr. adozione generale: **480**

Data adozione: **07/04/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/04/2023

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea